

Allegato "B" al n. 22416/7467 di rep.

STATUTO

Articolo 1) DENOMINAZIONE - SEDE

1.1 E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 come modificato dal Decreto Legislativo 19 novembre 1998, n.422., una associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata

"PIMEdit ONLUS"

con sede in Milano, Via Mosè Bianchi n. 94.

Articolo 2) SCOPO

2.1 L'associazione senza discriminazioni di carattere politico, religioso o di razza, non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica ed ha finalità esclusivamente umanitarie.

L'associazione svolgerà la propria attività istituzionale nei seguenti settori previsti dall' art. 10 lettera a) del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460:

a) beneficenza

b) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939 n.1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963 n.1049;

c) promozione della cultura e dell'arte;

L'associazione ha lo scopo di sensibilizzare, informare e promuovere interessi verso i paesi in via di sviluppo.

Al centro delle attività dell'associazione si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la raccolta fondi da destinare alle strutture riconosciute che operano nell' ambito della cooperazione internazionale, della missione, delle adozioni a distanza, dei progetti di sviluppo dei Paesi del terzo Mondo con particolare attenzione alle attività dei missionari del P.I.M.E. Pontificio Istituto Missioni Estere.

Per diffondere, promuovere, informare e sensibilizzare l'associazione svolgerà attività di carattere editoriale quali la pubblicazione di atti di convegni, di seminari che hanno contenuti umanitari e sociali. Inoltre potrà organizzare: tavole rotonde, congressi, conferenze, dibattiti, mostre, inchieste, seminari, ritiri spirituali, sempre in conformità con gli scopi religiosi, missionari e sociali.

L'associazione potrà allestire, gestire o sovrintendere musei e biblioteche

2.2 La ONLUS non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate al punto 2.1 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

La ONLUS comunicherà l'oggetto della propria attività entro 30 giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze competente.


Alla medesima direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualità di ONLUS.

2.3 L'associazione mantiene ed estende i contatti con le aziende e gli ambienti di lavoro mediante delegati opportunamente scelti, i quali, sensibili al problema, provvedono alla diffusione della documentazione.

Articolo 3) ASSOCIATI

3.1 Possono associarsi tutti coloro che, maggiorenni, condividano e accettino le finalità e i modi di attuazione dell' Associazione.

Le domande di ammissione di un nuovo socio devono essere presentate da almeno due persone, già associate, al Consiglio di Amministrazione che



delibererà a maggioranza assoluta dei presenti.

Ciascun socio è tenuto al pagamento della quota associativa annuale, fissata dal Consiglio di Amministrazione sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 4) DECADENZA, ESCLUSIONE, RINUNCIA

4.1 Il socio decade dalla sua qualità in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale e può essere escluso solo per gravi motivi.

4.2 La decadenza e l'esclusione dalla qualità di socio sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza di due terzi, su relazione motivata dal Collegio dei Probiviri.

4.3 Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato, presentando comunicazione scritta da inviare presso la sede dell'associazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

4.4 Chi cessa di appartenere alla associazione, per qualsiasi motivo, non ha alcun diritto sul patrimonio associativo.

Articolo 5) ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

5.1 Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Probiviri; I
- d) il Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 6) RETRIBUZIONE

6.1 Nessuna carica è retribuita.

6.2 Il Consiglio di Amministrazione può stabilire il rimborso delle spese sostenute dai soci incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell' Associazione.

I Articolo 7) CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA

7.1 Ogni socio, purché in regola con i versamenti dovuti, ha diritto a partecipare all'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria e straordinaria anche in luogo diverso dalla sede, purché in Italia.

7.2 Essa è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza da un membro del Consiglio a ciò autorizzato dal Presidente.

La comunicazione della convocazione deve essere spedita con lettera semplice agli interessati almeno dieci giorni prima dalla data fissata e deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell' assemblea.

In tale avviso potrà essere indicata anche la data di seconda convocazione, che può comunque essere fissata anche per il giorno successivo a quello in cui è fissata la prima convocazione.

7.3 L'Assemblea degli Associati si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno.

7.4 I compiti dell' Assemblea sono:

- a) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) discutere ed approvare il programma annuale formulato dal Consiglio di Amministrazione;
- c) approvare regolamenti interni proposti dal Consiglio di Amministrazione;

d) stabilire la composizione numerica del Consiglio Amministrazione e la sua durata in carica;

e) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il relativo Presidente ed i Revisori dei conti;

f) altre deliberazioni che il Consiglio crederà utile sottoporre alla sua approvazione.

7.5 Il bilancio preventivo e consuntivo dovrà essere depositato presso la sede dell' Associazione almeno dieci giorni prima della convocazione dell' Assemblea.

7.6 L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo degli associati o di almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione, o per volontà del Presidente ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità.

7.7 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, dalla persona nominata dall' Assemblea.

Il Presidente dell' Assemblea ha il compito di regolare lo svolgimento dei lavori, verificare l'approvazione o il rifiuto delle mozioni e verificare la stesura del relativo verbale.

Articolo 8) DELIBERAZIONI DELL' ASSEMBLEA

8.1 Le deliberazioni dell' Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti e con la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà più uno degli associati ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

8.2 Le deliberazioni dell' assemblea straordinaria, in prima convocazione sono prese con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, le deliberazioni possono essere assunte con la presenza di almeno la metà dei soci con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

8.3 Le Assemblee indette per l'elezione degli organi dell' Associazione sono valide se è presente la metà più uno degli associati. I candidati per essere eletti devono ottenere, nella prima e nella seconda votazione, il voto della maggioranza assoluta dei presenti; altrimenti si procederà ad una ulteriore votazione che sarà valida se gli eletti avranno ottenuto il voto della maggioranza relativa dei presenti.

8.4 Alle Assemblee convocate per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto debbono essere presenti almeno i tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione, e le relative delibere vanno prese maggioranza assoluta dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell' Associazione e la devoluzione del patrimonio, tanto in prima quanto in seconda convocazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

I relativi verbali devono essere redatti da un Notaio.

8.5 Ogni socio ha diritto ad un voto.

Articolo 9) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette, eletti fra i soci.

I membri durano in carica per il periodo fissato dall' Assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili.

9.2 Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione

ordinaria e straordinaria dell' Associazione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli riservati dal presente Statuto e dalla legge alla competenza dell' Assemblea degli Associati.

In particolare, sono compiti del Consiglio di Amministrazione:

- a) deliberare l'ammissione di nuovi soci;
- b) deliberare l'esclusione e la decadenza dalla qualità di socio;
- c) formulare il programma annuale da sottoporre all' approvazione dell' assemblea;
- d) predisporre le relazioni da presentare all'assemblea sull'attività svolta;
- e) predisporre annualmente i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell' Assemblea;
- f) determinare l'ammontare della quota associativa annuale;
- g) deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
- h) acquistare, vendere e permutare beni immobili, mobili soggetti a registrazione e mobili; stipulare mutui e concedere pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; concedere fidejussioni e altre malleverie;
- i) trattare con le autorità governative e amministrative per il regolare e buon andamento dell'attività oggetto dello scopo sociale.

9.3 Il Consiglio può delegare la totalità o parte dei suoi poteri di amministrazione al suo Presidente o ad uno o più dei suoi membri, anche attribuendo a ciascun di essi la responsabilità di specifiche attività gestite dall' Associazione.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto da un Presidente nominato dall' Assemblea.

Il Presidente deve coordinare l'attività dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione e sovrintendere all'intera gestione amministrativa ed economica dell' Associazione.

In seno al Consiglio, in prima seduta, viene eletto a maggioranza assoluta il Tesoriere.

9.5 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno una volta ogni tre mesi.

9.6 Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei membri, compreso il Presidente, che ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta, fatta eccezione per quanto è stabilito agli artt. 10.2a, 10.2b.

Di ogni seduta consiliare viene redatto un Verbale che, firmato dal Presidente e dal Segretario sarà conservato nel libro Verbali in segreteria, a disposizione dei soci.

Articolo 10) IL TESORIERE

10.1 Il Tesoriere è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell' Associazione da lui riscosse o affidategli; è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta sia del Presidente che del Collegio dei Revisori dei conti.

Provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa.

10.2 I compiti del Tesoriere sono:

- provvedere alla compilazione del rendiconto annuale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;

- tenere aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dalle norme regolamentari e legislative in vigore, tenendo in perfetta regola i libri contabili;

- occuparsi del registro protocollo per la registrazione della corrispondenza in arrivo e in partenza;

- provvedere alla registrazione su apposito libro dell'iscrizione di nuovi associati;

tenere aggiornato lo schedario;

- trascrivere i verbali relativi alle Assemblee degli associati, curando che questi ultimi siano firmati dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea;

- tenere aggiornato su apposito registro l'inventario di tutto il materiale sociale;

- provvedere alle piccole spese per le quali dispone di un fondo reintegrabile fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

11.1 Il Collegio dei Probiviri è composto di diritto dai membri del Consiglio Regionale dell'Italia Settentrionale (ITS) del Pontificio Istituto Missioni Estere.

Non possono essere nominati Probiviri coloro che eventualmente ricoprono cariche all'interno dell'Associazione.

11.2 Il Collegio dei Probiviri deve:

- intervenire in caso di controversie interne all'Associazione o in occasione di episodi che possano turbare la vita dell'Associazione stessa o offuscare il suo nome;

- con apposita relazione scritta richiamare organi o singoli associati al loro dovere;

- proporre al Consiglio di Amministrazione sia di dichiarare la decadenza e l'esclusione degli Associati, che di accettare o rifiutare l'ammissione di un nuovo socio;

- esprimere un parere sulla nomina di cariche rappresentative per la gestione dell'Associazione con stretto riferimento allo scopo della stessa.

Articolo 12) REVISORI DEI CONTI

12.1 Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea degli Associati: durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Possono essere nominate Revisori dei conti persone competenti nel settore contabile, soci o non soci.

12.2 Compito dei Revisori dei conti è quello di controllare la regolarità dei bilanci e dei libri contabili, effettuando un controllo periodico sulle risorse finanziarie dell'Associazione.

Qualora ravvisino irregolarità di ordine contabile, hanno il potere di richiamare il Consiglio di Amministrazione ai suoi doveri.

12.3 I Revisori dei conti hanno la facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto e con la possibilità di rilasciare, ove richiesti, pareri.

Articolo 13) ESERCIZI SOCIALI

13.1 Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio consultivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

Articolo 14) PATRIMONIO DELL' ASSOCIAZIONE

14.1 Il patrimonio dell' Associazione è costituito da:

- a) fondo di dotazione versato in fase di costituzione dai soci fondatori; b) quote associative annuali versate dai Soci,
- c) fondi eventualmente costituiti in virtù di lasciti o donazioni;
- d) contributi eventualmente deliberati dallo Stato, dalla Regione o da Enti locali;
- e) contributi di altri Enti pubblici, di Enti privati, banche ed imprese pubbliche o private;
- f) contributi di persone fisiche;
- g) entrate derivanti dalla sottoscrizione di abbonamenti alle riviste editate dall' Associazione;
- h) beni mobili, immobili - e mobili registrati di proprietà dell' Associazione comunque acquistati.

14.2 Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della ONLUS, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e esclusivamente reinvestiti dalla ONLUS in opere e attività volte a perseguire le finalità dell' Associazione.

Articolo 15) RAPPRESENTANZA

15.1 La rappresentanza dell' Associazione, nei confronti di terzi ed in giudizio, con espressa facoltà di compromettere in arbitrati anche amichevoli compositori spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori Delegati, nell' ambito delle rispettive deleghe.

Il Presidente e gli Amministratori Delegati, nell'ambito delle rispettive deleghe, possono rilasciare anche procure a terzi non soci dell' Associazione.

Articolo 16) SCIoglimento

16.1 La durata dell' Associazione è a tempo indeterminato.

16.2 Lo scioglimento dell' Associazione è deliberato dall' Assemblea, la quale provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

16.3 In caso di scioglimento, i beni che residuano dopo la liquidazione saranno devoluti ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17) RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE


17.1 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si farà riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica.

F.to Davide Sciocco

F.to Pierluigi Scalamogna

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia in corso di registrazione perché nei termini di legge per gli usi consentiti dalla legge.

Milano, lì 29 dicembre 2004.



The image shows two handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular notary seal. The seal contains the text 'NOTAIO IN ARBITRATO' at the top, 'GIUSEPPE PIERLUIGI SCALAMOGNA' around the perimeter, and a central emblem featuring a star and other symbols.